



	<p>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE Laura Lanza - Baronessa di Carini Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 Telefono 091/8661056- Fax 091/8689684 – e-mail: paic861009@istruzione.it pec: paic861009@pec.istruzione.it sito: www.iclauralanza.it</p>	 <p>Unione europea Fondo sociale europeo</p>
---	--	---

PROGRAMMA OPERATIVI NAZIONALI 2007-2013
Obiettivo “Convergenza”

“Ambienti per l’Apprendimento”

FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE
FONDI STRUTTURALI
Programmazione 2007-2013
Prot. N. A00DGAI/4992 del 08/10/2009

COD. PROGETTO B-1.A-FESR-2009-30

“ECO CENTER ”
OBIETTIVO B

**Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento
delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche,
scientifiche e linguistiche**

AZIONE 1.A

**LABORATORI E STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE:
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL PRIMO CICLO- MATEMATICA E
SCIENZE**

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN LABORATORIO SCIENTIFICO
“ECO CENTER”**

TRA

Tra l’Istituto Comprensivo Statale “Laura Lanza – Baronessa di Carini”, C.F. 80056780820 , con sede in Via A. Prano n. 72/74, C.A.P. 90044 Carini (PA), rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. _____ , nato a _____ il _____ C.F. _____ e domiciliato per la sua carica c/o detta Scuola.

E

La Ditta _____ con sede legale in _____, via _____, n. _____, Partita IVA _____, per la quale interviene il Sig. _____, nella qualità di

Amministratore Unico/Legale rappresentante e per effetto della carica domiciliato presso la sede della società.

- VISTA la circolare Prot. AOODGAI 4992 del 08/10/2009 concernente il Programma Operativo Nazionale;
- VISTO l' accordo tra Regione Sicilia e MIUR "per la realizzazione di interventi integrati per garantire il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di marginalità sociale" del 06 agosto 2009
- VISTO il regolamento del C.E. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- VISTO il regolamento del C.E. 1081/2006 relativo al FSE;
- VISTO il regolamento del C.E. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. C.E. 1083/2006;
- VISTO il Piano Integrato deliberato dagli OO.CC
- VISTO il Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto in data 10.09.2010
- VISTA la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – UFF. V, Prot. n. AOODGAI/9714 del 21/07/2010 che rappresenta la formale autorizzazione all' avvio delle attività previste dal Piano Integrato
- VISTE le Linee Guida e Norme PON 2005/2006;
- VISTE le modalità di presentazione e di svolgimento delle azioni;
- VISTA la delibera n. 13 del 18/10/2010 del Consiglio d'istituto verbale n. 7 con la quale è stata assunta nel programma annuale la somma di € 35.00000 per il finanziamento PON FESR 2007/20013
- ACCERTATA la necessità di procedere alla formale individuazione di una Ditta specializzata nella fornitura del servizio di mensa;
- VISTO il D.L. 165/01;
- VISTO L'art. 40 del D. I. n. 44 del 01/02/2001 ;
- VISTO il regolamento di Istituto;
- VISTO il Bando pubblicato all'Albo di questa Istituzione scolastica, con prot. N. ____ del _____;
- VISTO le risultanze della Commissione, riunitasi giorno _____;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto su fornitori: adesione "Addio pizzo"
- CONSIDERATO che, a seguito di esame dei preventivi offerti, la Ditta _____ ha presentato l'offerta più conveniente e più vantaggiosa per l'Amministrazione;

CONVIENE LA STIPULA

art. 1

Oggetto e durata del Contratto

- 1.0 L'Azienda fornitrice e l'Istituzione scolastica le attrezzature, dettagliatamente descritti nel Bando di gara, che fa parte integrante del presente contratto.
- 1.1 Il presente contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula e secondo il calendario stabilito.
- 1.2 La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente contratto, dal regolamento di contabilità scolastica decreto ministeriale n. 44/2001, dal regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti.

art. 2

Consegna e installazione

- 2.1 Consegna della fornitura previo accordo avverrà :

- 2.2 presso l'Istituto Comprensivo Statale "L. Lanza" sito in Carini in via A. Prano, 72/74;
- L'installazione e messa in condizioni di corretto funzionamento delle apparecchiature in oggetto, ed ultimazione dei lavori avverrà entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data di firma del presente contratto, a cura dell'Azienda fornitrice, a spese e sotto la responsabilità dell'Azienda fornitrice medesima.
- 2.2.1 le condizioni di corretto funzionamento saranno verificate mediante l'uso di test e di programmi diagnostici standard forniti dal costruttore. Al termine delle prove con esito positivo sarà redatto un verbale di accettazione che sarà firmato dal responsabile della scuola e dal tecnico collaudatore, da allegare al corrispondente verbale di collaudo.
- 2.2.2 L'Azienda fornitrice garantisce, per un periodo di almeno sei anni dalla data del verbale di verifica funzionale positiva delle apparecchiature, la disponibilità delle parti di ricambio delle apparecchiature stesse.

art. 3

Modalità di esecuzione della fornitura

- 3.0 L'Azienda fornitrice s'impegna ad eseguire la fornitura, oggetto del presente contratto, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati nel presente contratto.
- 3.1 L'Azienda fornitrice garantisce che nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.
- 3.2 L'Azienda fornitrice garantisce altresì, in particolare, che sarà osservata la normativa vigente in materia di infortunistica sul lavoro.
- 3.3 La fornitura deve essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro dell'istituzione scolastica.
- 3.4 L'installazione sarà concordata con l'Istituzione acquirente.

art. 4

Garanzia

- 4.1.0 L'Azienda fornitrice garantisce la piena proprietà delle apparecchiature e dichiara che le stesse sono libere da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi.
- 4.1.1 L'azienda fornitrice garantisce che i prodotti siano esenti da vizi o difetti di funzionamento e siano conformi alle caratteristiche definite nella relativa documentazione tecnica e d'uso:
- 4.1.2 Qualora le apparecchiature vendute presenteranno vizi o difetti di funzionamento l'Azienda dovrà provvedere alla loro sostituzione e riconsegna.
- 4.1.3 L'azienda fornitrice s'impegna a fornire il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature secondo le modalità e i termini indicati nel successivo comma
- 4.1.4 A decorrere dalla data del verbale di verifica funzionale delle apparecchiature e fino all'ultimo giorno del ventiquattresimo mese successivo alla data del verbale di verifica funzionale positiva alla fornitura, L'azienda fornitrice si impegna a prestare, a propria cura e spese e senza alcun onere per la scuola, il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature. Il servizio comprende tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera, parti di ricambio che l'Azienda fornitrice debba utilizzare per la prestazione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature.

art. 5

Prezzo, fatturazione e termini di pagamento

- 5.1 Il prezzo della presente compravendita è stato tra le parti stabilito in complessive € _____ (IVA inclusa), che sarà effettuato solo dopo l'avvenuto accredito, all'Istituto Comprensivo Statale "Laura Lanza – Baronessa di Carini" di Carini da parte dell'Unione Europea e dietro presentazione di regolare fattura.

art. 6
Responsabilità

- 6.1 L'Azienda fornitrice assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la scuola – anche in sede giudiziale – per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

art. 7
Comunicazioni

- 7.1 Qualsiasi comunicazione diretta sia all'Azienda fornitrice che all'acquirente relativa al presente contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato in testa al presente contratto.

art. 8
Penali

- 8.1 Ogni giorno di ritardo comporterà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo dell'offerta (IVA esclusa), oltre al pagamento del danno derivante dal tardato completamento del progetto ed alla conseguente perdita dell'apposito finanziamento.

art. 9
Revoca

- 9.1 Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere anticipatamente nel caso si presentassero inadempienza e/o inaffidabilità e/o indisponibilità da parte della ditta anche in uno soltanto dei punti di cui al presente contratto. Precederà, in tale eventualità, comunicazione scritta con 3 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del prestatore alcun diritto a risarcimento danni.

art. 10
Risoluzione del contratto

- 10.1.1 In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
- 10.2 E' prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi :
- a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d'offerte, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
 - b) quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
 - c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario;
 - d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a sette giorni.
- 10.2.1 Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
- 10.3 Nel caso di risoluzione del contratto , l'aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.

art. 11
Obbligo di riservatezza

Tutti i dati ed informazioni di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

art. 12
Tutela della Privacy

- 12.1 Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno forniti per permettere l'esecuzione del contratto e/o in adempimento a obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali, verranno da entrambi trattati conformemente a quanto stabilito dal D.lg. 196/2003 e che le finalità perseguite sono esclusivamente quelle inerenti l'esecuzione del Contratto.
- 12.2 L'Esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 del D. lg 196/2003.

art. 13
Controversie

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti C.C.. In caso di controversie il foro competente è quello di Palermo e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della Ditta _____ di _____.

art. 14
Oneri fiscali e spese contrattuali

- 14.1 Sono a carico dell'Azienda fornitrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono alla scuola;
- 14.2 A tal fine l'azienda fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA.

art. 15
Accettazione

Il presente contratto viene redatto in duplice originale e trattenuto in originale da ciascuna parte contraente.

Per l'Azienda fornitrice
IL CONTRAENTE

Per l'Istituzione Scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
